



COMUNE DI CENADI

Provincia di Catanzaro

COPIA

Delibera N. 13 del 30/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERA DEL C.C. n. 44/2024**

L'anno duemilaventisei, addì trenta del mese di luglio, alle ore 17:00, convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala delle riunioni, in sessione di convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CASALINUOVO Francesco	Sindaco-Presidente	X	
2	DE GIORGIO Domenico	Consigliere		X
3	MONTESANO Leonardo	Consigliere	X	
4	GRETO Palmina	Consigliere	X	
5	TETI Giovanni	Consigliere	X	
6	DE FAZIO Daniela	Consigliere		X
7	CASALINUOVO Alberto	Consigliere	X	
8	PARISI Sandro	Consigliere		X
9	TRUGLIA Rosamaria	Consigliere	X	
TOTALE		In carica: 9	6	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAIDA MARIA GABRIELLA

Il Signor CASALINUOVO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco-Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti ai sensi del D.Lgs.267/2000, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

in data 27.12.2024, con la Delibera n. 44 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento che disciplina tra l'altro, la concessione in uso a privati di spazi cimiteriali così identificati:

- Loculi per tumulazione individuale
- Loculi a batteria
- Area di inumazione a terra
- Area per la costruzione di Cappelle, edicole funerarie o loculi plurimi;

CONSIDERATO

che nel frattempo il Comune ha realizzato oltre ai nuovi loculi, anche cellette ossari/cinerarie, la cui cessione in convenzione necessita di essere regolamentata (art. 1);

che altri aspetti relativi alla rinuncia da parte degli assegnatari di loculi in concessione, richiedono di essere ulteriormente specificati e diversamente regolamentati (art.25);

che in merito alle richieste pervenute di cessione di loculi per interi nuclei famigliari, si rende necessario la modifica dell'art8, comma 2, per quanto riguarda il numero di loculi massimo che può essere richiesto in riferimento ad un nucleo famigliare;

RITENUTO quindi necessario, su proposta dell'Ufficio tecnico comunale, apportare modifiche e integrazioni ad alcuni articoli del Regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.12.2026, per come di seguito riportato:

- Art. 8 atto di concessione, il 2° comma è modificato per come segue:*In occasione di concessioni per disponibilità di nuovi loculi, ciascun utente può chiedere in concessione un numero di loculi non superiore a 4, a condizione che gli stessi siano destinati a componenti di uno stesso nucleo famigliare. Tuttavia, la concessione dovrà essere compatibile con la disponibilità complessiva di loculi esistenti e il numero complessivo di richieste loculi presentate.*
- Art.9, è aggiunto il seguente ultimo comma:*Cellette ossari/cinerarie: La concessione ha durata di 99 anni, al costo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale. Le cellette ossari e cinerarie sono numerati progressivamente fin dalla costruzione, dal numero 1 al numero 84. L'ordine di assegnazione della postazione è stabilito in maniera progressiva secondo la data e il numero di protocollo di presentazione della richiesta (esempio, alla prima richiesta presentata sarà assegnata la celletta numero 1, e così di seguito con le successive richieste), fino ad esaurimento delle disponibilità.*

All'interno di ogni singola celletta ossari/cinerarie, può essere custodita una sola cassetta ossario oppure una sola urna cineraria, entrambe rispondenti ai requisiti e dimensioni previste dalle apposite normative.

- Art. 13, è aggiunto il seguente comma 4:*Nel caso di realizzazione di nuovi loculi a batterie/colombario, l'assegnazione degli stessi è determinata tramite modalità a sorteggio effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.*

Nella modalità di assegnazione delle posizioni tramite il sistema a sorteggio bisogna, per quanto possibile, assicurare contiguità ai due o più loculi richiesti da singola persona e destinati ad accogliere le salme di componenti di un nucleo famigliare.

- Art. 14, è modificato per come segue: *Nelle nuove costruzioni a batteria/colombario per file sovrapposte, i loculi saranno numerati progressivamente per file verticali. L'assegnazione della posizione ai rispettivi richiedenti, dovrà avvenire secondo i criteri previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 del presente regolamento.*

Analogamente, anche le cellette ossari/cinerarie saranno numerate progressivamente per file verticali, e l'ordine di assegnazione deve seguire la numerazione progressiva delle stesse.

- Art. 25, il testo è così modificato: *La rinuncia alla concessione di una o più sepolture individuali, con ritorno del/dei loculo/i nella disponibilità del Comune, è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa destinazione. Solo nel caso in cui la sepoltura non è stata occupata da salma si dà luogo al rimborso completo della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo decennio della concessione. Successivamente, a partire dall'undicesimo anno, la rinuncia alla concessione e il ritorno del loculo nella disponibilità del Comune comporta il rimborso della metà della somma di tariffa pagata. Nel caso il loculo sia stato occupato da salma, indipendentemente dal tempo trascorso dalla concessione, la rinuncia alla concessione e il ritorno del loculo nella disponibilità del Comune comporta il rimborso della metà della somma di tariffa pagata. Le modalità sopra indicate si intendono applicate anche in caso di rinuncia alla concessione di cellette ossari/cinerarie.*

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.12.2026;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Funebri-Cimiteriali, approvato con Deliberazione del C.C. n. 10/1997 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 6/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Richiamate integralmente le premesse fin qui espresse e che sono parte integrante del presente atto;

di apportare al testo del Regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 27.12.2026 le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Art. 8 atto di concessione, il 2° comma è modificato per come segue: *In occasione di concessioni per disponibilità di nuovi loculi, ciascun utente può chiedere in concessione un numero di loculi non superiore a 4, a condizione che gli stessi siano destinati a componenti di uno stesso nucleo familiare. Tuttavia, la concessione dovrà essere compatibile con la disponibilità complessiva di loculi esistenti e il numero complessivo di richieste loculi presentate.*
- Art.9, è aggiunto il seguente ultimo comma: *Cellette ossari/cinerarie: La concessione ha durata di 99 anni, al costo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale. Le cellette ossari e cinerarie sono numerati progressivamente fin dalla costruzione, dal numero 1 al numero 84. L'ordine di assegnazione della postazione è stabilito in maniera progressiva secondo la data e il numero di protocollo di presentazione della richiesta (esempio, alla prima richiesta presentata sarà assegnata la celletta numero 1, e così di seguito con le successive richieste), fino ad esaurimento delle disponibilità.*

All'interno di ogni singola celletta ossari/cinerarie, può essere custodita una sola cassetta ossario oppure una sola urna cineraria, entrambe rispondenti ai requisiti e dimensioni previste dalle apposite normative.

- Art. 13, è aggiunto il seguente comma 4: *Nel caso di realizzazione di nuovi loculi a batterie/colombario, l'assegnazione degli stessi è determinata tramite modalità a sorteggio effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.*

Nella modalità di assegnazione delle posizioni tramite il sistema a sorteggio bisogna, per quanto possibile, assicurare contiguità ai due o più loculi richiesti da singola persona e destinati ad accogliere le salme di componenti di un nucleo familiare.

- Art. 14, è modificato per come segue: *Nelle nuove costruzioni a batteria/colombario per file sovrapposte, i loculi saranno numerati progressivamente per file verticali. L'assegnazione della posizione ai rispettivi richiedenti, dovrà avvenire secondo i criteri previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 del presente regolamento.*

Analogamente, anche le cellette ossari/cinerarie saranno numerate progressivamente per file verticali, e l'ordine di assegnazione deve seguire la numerazione progressiva delle stesse.

- Art. 25, il testo è così modificato: *La rinuncia alla concessione di una o più sepolture individuali, con ritorno del/dei loculo/i nella disponibilità del Comune, è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma e quando essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa destinazione. Solo nel caso in cui la sepoltura non è stata occupata da salma si dà luogo al rimborso completo della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo decennio della concessione. Successivamente, a partire dall'undicesimo anno, la rinuncia alla concessione e il ritorno del loculo nella disponibilità del Comune comporta il rimborso della metà della somma di tariffa pagata. Nel caso il loculo sia stato occupato da salma, indipendentemente dal tempo trascorso dalla concessione, la rinuncia alla concessione e il ritorno del loculo nella disponibilità del Comune comporta il rimborso della metà della somma di tariffa pagata. Le modalità sopra indicate si intendono applicate anche in caso di rinuncia alla concessione di cellette ossari/cinerarie.*

Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del TUEL 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
APPROVAZIONI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. n. 44/2024	

PROPONENTE	SERVIZIO TECNICO
------------	------------------

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

IL RESPONSABILE TECNICO	sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta di deliberazione, esprime:
	PARERE FAVOREVOLE Data 27-07-2026 Il Responsabile GIANNI MELINA

IL RESPONSABILE CONTABILE	sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria, della presente proposta di deliberazione, esprime:
	PARERE NON RICHiesto Data Il Responsabile

D.Lgs. Nr. 267/2000 art. 49 SERVIZIO TECNICO Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Tecnica Il Responsabile del Servizio f.to GIANNI MELINA	D.Lgs. Nr. 267/2000 Artt. 49 e 153 Vista la regolarità Contabile si esprime parere e si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria. PARERE NON RICHIESTO Il Responsabile del Servizio f.to
--	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco-Presidente

F.to FRANCESCO CASALINUOVO

Il Segretario

F.to MARIA GABRIELLA MAIDA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **CERTIFICA** che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 267/2000.

Cenadi, li

Il Segretario

F.to MARIA GABRIELLA MAIDA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Prot. Nr. _____

Cenadi li

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perché:

- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);
- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18/08/2000 Nr. 267);

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario

F.to MARIA GABRIELLA MAIDA

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.

Cenadi li

Il Segretario

MARIA GABRIELLA MAIDA

